Articolo "La Stampa" del 10 dicembre 1961 Giudice processato in Tribunale

E' il dott. Durando, direttore della «Voce della giustizia». E' stato assolto con formula piena dall'accusa di vilipendio alla religione israelitica; con formula dubitativa dall'accusa di diffamazione degli ebrei

(Dal nostro corrispondente) Genova, 9 dicembre 1961.

Per legittima suspicione si è discusso nella nostra città il processo contro il dott. Giovanni Durando, di 46 anni, magistrato al Tribunale di Asti e abitante a Torino. Egli era imputato di vilipendio alla religione israelitica e di diffamazione degli ebrei per un articolo comparso nel numero del 6 maggio scorso su La voce della Giustizia settimanale « di restaurazione dei principi dell'ordine morale in Italia» da lui diretto. In esso si polemizzava contro quanto padre Rotondi, sacerdote gesuita, aveva detto ' alla televisione sul processo Eichmann di Tel Aviv e sulla sua specifica affermazione che gli ebrei avevano il diritto di mettere sotto giudizio il loro persecutore. Nell'articolo della Voce della giustizia, siglato c. d. r., si sosteneva che gli ebrei non potevano processare Eichmann, perché essi «sono da considerare deicidi in atto, incoscienti e permanenti autori della crocifissione di Cristo, privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie npn appartenga». E ancora: «Gli. ebrei sono carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere valutazione qualsiasi ». Particolarmente queste due affermazioni hanno determinato il dott. Guido Fubini a sporgere Immediatamente una denuncia. Per ragioni di comprensibile opportunità, il processo non è stato fissato a Torino, ma, su indicazione della Cassazione, a Genova. Il dott. Durando si è presentato oggi pomeriggio ai suoi colleghi della I Sezione penale nella veste di imputato. Non ha voluto farsi accompagnare da alcun difensore, e il Tribunale ha dovuto assegnargliene uno d'ufficio, l'aw. Biondi. Il dibattimento, iniziato in un'aula affollatissima, ha stentato ad avviarsi per la diffl- colta di stabilire chi avesse il diritto di sentirsi leso dall'articolo e potesse quindi costituirsi parte civile. Il presidente della comunità ebraica di Torino, dott. Ugo Levi, ed altre quarantasette persone avevano delegato l'aw. Negro a raopresentarle. Il querelante dott. Fubini ed altri sette ebrei torinesi e genovesi avevano dato mandato di costituirsi al l'awocatessa Guidetti Serrali difensore e il P.M. Cuomo hanno dichiarato che soltanto il legale rappresentante degli ebrei italiani, cioè il presidente dell'Unione nazionale delle comunità ebraiche, avesse titolo a costituirsi. Il Tribunale con due ordinanze ha riconosciuto però il diritto a costituirsi in causa e tutti gli ebrei che l'avevano chiesto. L'imputato ha tenuto a precisare che la parte incriminata dell'articolo aveva una precisa derivazione religiosa: «L'autore è persona anziana e coltissima in campo religioso, ma non intendo nominarla. Mi assumo la piena responsabilità dell'articolo, perché l'ho letto ed approvato prima di pubblicarlo, non ritenendo che esso violasse la legge penale. Vi ho visto l'affermazione di tutte le verità storiche e dei principi teologici della mia religione. Anche San Giovanni Crisostomo parla degli ebrei come deicìdi ». L'aw. Guidetti Serra l'ha interrotto per precisare che sul piano storico la concezione degli ebrei deicidi è tuttora oggetto di ampi dibattiti e di contestazioni. Ha proseguito il dott. Durando: «In altri articoli ho precisato di non aver nulla contro gli ebrei singolarmente presi, i quali amo come fratelli. Devo precisare, anzi, che ho fatto la guerra e sono stato partigiano e come tale ho aiutato molti ebrei. L'articolo ripete quanto hanno affermato San Paolo, San Luca, - Sant'llario ». Aw. Guidetti Serra: «Le argomentazioni dell'articolo sono le stesse di Hitler nel '31! ». Il dott. Fubini, Emilio e Luciano Segre, Irma e Primo Levi hanno quindi manifestato con pacata fermezza la propria indignazione per le offese contenute nell'articolo. Poi è cominciata la discussione che gli avvocati hanno tenuto su un piano molto elevato. L'aw. Negro e l'avvocatessa Guidetti Serra hanno negato che l'articolo fosse stato scritto per affermare principi religiosi; fu scritto, piuttosto, per una vieta polemica politica. « Contestiamo al dott. Durando di poter dire che la sua fede sia migliore di altre e che pertanto chi non professa la sua fede è persona senza moralità. Il Pontefice stesso ha fatto to gliere l'aggettivo " perfidi " che accompagnava la parola " ebrei ", dalla liturgia del Giovedì santo, e quanto all'affermazione che essi siano deicidi basti ricordare che il supplizio della crocifissione non era pena prevista dalle leggi ebraiche, bensì era Un supplizio ro- mano che lo stesso Ponzio Pilato ebbe ad applicare largamente contro gli ebrei ». Il P. M. Cuomo ha riconosciuto che l'articolista ha tra> valicato la libertà di critica fondando la sua polemica su presupposti religiosi inesatti · volutamente rivestiti di un apparente rigore teologico. Pertanto ha chiesto la condanna del dott. Durando a 5 mesi di reclusione per il reato di vilipendio ed a 6 mesi e 50 mila lire di multa per la diffamazione. Il difensore aw. Biondi, con abili argomentazioni, ha invocato invece l'assoluzione dell'imputato per difetto di dolo, precisando che non intendeva offendere gli ebrei ma che era stato mosso da una profonda fede religiosa. L'intento polemico religioso era esclusivamente rivolto nei confronti delle asserzioni televisive di padre Rotondi e nell'articolo incriminato si sarebbe esercitato un diritto di critica che non ha leso la legge penale. Dopo due ore di camera di consiglio, alle 22,50 il Tribunale ha emesso la sentenza. Il dott. Durando è stato assolto dall'accusa di vilipendio perché il fatto non costituisce reato e dall'accusa di diffamazione per insufficienza di prove sull'elemento intenzionale del reato, c. m.